COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

CAP 12031 Tel. (0175) 391.121 P.IVA 00486530041 Fax. (0175) 392.790
www.comune.bagnolo.cn.it E-mail:comune.bagnolo.cn@legalmail.it

REGOLAMENTO USI CIVICI

Approvato con D.C.C. n. del / /2022.

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico di pascolo nell'area demaniale meglio individuata nella planimetria allegata sotto la lettera "A".

Art. 2 - TERMINI DI MONTICAZIONE

La concessione dell'area pastorizia avrà la durata di mesi 4 (quattro) e più precisamente dal 10 giugno al 10 ottobre di ciascun anno.

La monticazione non potrà iniziare senza il permesso del Comune e previa presentazione della "domanda di trasferimento bestiame per alpeggio e transumanza" (mod.6).

In caso di inosservanza alla presente disposizione verrà comminata al contravventore una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di Euro 50,00 ed un massimo di Euro 100,00. La quantificazione della sanzione verrà determinata caso per caso in ragione dell'importanza e gravità della violazione.

Entro **TRE GIORNI** precedente l'inizio della monticazione dovrà essere presentato al Comune il "certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza" (mod.7) relativo a tutti i capi oggetto di monticazione.

La mancata presentazione dei modelli sopra citati costituisce impedimento per la monticazione degli animali.

Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (DEMONTICAZIONE) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non intervengono contrari motivi sanitari. A tali scopi i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.

In caso di (DEMONTICAZIONE) effettuata antecedente al visto dell'autorità comunale, al trasgressore, verrà applicata una sanzione amministrativa fra un minimo di Euro 258,23 a 1.291,14 ai sensi dell'Art. 6 L. n° 218 del 1998..

La risoluzione anticipata, qualora sia imputabile a cessazione di attività, purché comunicata entro il 31 dicembre, ovvero a grave malattia, decesso o altra causa di forza maggiore, documentata e verificabile, non comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 3 - AUTORIZZAZIONE

La concessione avrà una durata di **5** (**CINQUE**) annate agrarie, fatto salvo eventuali proroghe o limitazioni concordate tra le parti contraenti.

L'Ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta ai sensi dell'Art. 6 c. 2 D.Lgs n° 228 del 18.05.2001 .

Per ottenere la vidimazione annuale sull'autorizzazione alla monticazione il richiedente dovrà far pervenire la relativa richiesta al Comune entro il primo Marzo di ogni anno specificando:

a) Il numero dei capi bovini, precisando se di età inferiore a 6 mesi, tra 6 e 24 mesi o maggiore di 24 mesi, pecore, capre, cavalli o altro, indicando espressamente se sono di proprietà del richiedente o presi in custodia da allevatori residenti o non residenti nel Comune di Bagnolo Piemonte;

b) la superficie su cui intende effettuare la monticazione, precisando la quota di proprietà del Comune e l'eventuale superficie in proprietà privata. Nel caso di superfici in proprietà privata, per le quali non sia disponibile un idoneo titolo di conduzione, potrà essere presentata una dichiarazione d'uso ai sensi dell'Art. 34 della L. R. 3-2015, sottoscritta dal richiedente, ove siano indicati i dati anagrafici relativi al proprietario e dal margaro richiedente, i dati catastali necessari ed utili alla corretta individuazione del fondo, e l'espressa dichiarazione che verrà condotto a pascolo dal richiedente nella principianda annualità di monticazione in ragione della conseguita autorizzazione da parte del proprietario;

c) la località in cui intende effettuare la monticazione;

d) il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto o dei soggetti che, in quanto collaboratori, coadiutori, parenti entro il sesto grado o affini entro il quarto grado, faranno le veci del richiedente nella custodia del bestiame e nella cura dei siti di pascolo sino al termine del periodo annuale di concessione per il caso in cui si verifichi una delle ipotesi di decadenza non conseguente a sanzione di cui al successivo articolo 4;

e) Deposito cauzionale da effettuarsi nelle forme di legge pari ad un importo del 20% del valore del tributo quinquennale Alpeggio al fine di tutela della buona condotta della Malga, tale importo sarà restituito alla fine del periodo di concessione dopo la verifica sulla tenuta dell'Alpe da personale di Questo Ente.

Il Responsabile incaricato della istruzione e definizione dei procedimenti autorizzativi inerenti le domande di monticazione, esaminate le domande pervenute, provvederà a rilasciare l'autorizzazione alla monticazione riservandosi di distribuire i capi in relazione alla capacità di carico espressi in UBA, di ogni lotto.

Il richiedente dovrà inoltre, se richiesto, portare in visione il registro di stalla aggiornato ed il certificato dell'ultimo risanamento.

Si precisa che successivamente alla soddisfazione delle esigenze di tutti gli altri aventi diritto sarà concesso monticare il 30% dei capi avuti in custodia da terzi rispetto ai capi in proprietà (ex: su 100 capi monticati, 30 capi in custodia, 70 capi in proprietà).

Art. 4 -TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

Le autorizzazioni verranno rilasciate tenendo conto delle seguenti priorità:

a) Essere imprenditori agricoli, a Titolo Principale, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., titolari di P.IVA, con codice di attività agricola e **codice di stalla** ed essere iscritti alla C.C.I.A.A **residenti** nel Comune di Bagnolo Piemonte **con animali stabulati tutto l'anno in strutture agricole collocate nel territorio Comunale al di sopra dei 500 s.l.m.** .

b) Essere imprenditori agricoli, a Titolo Principale, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., titolari di P.IVA, con codice di attività agricola ed essere iscritti alla C.C.I.A.A **residenti** del Comune di Bagnolo Piemonte ai sensi del vigente regolamento anagrafico, **con animali stabulati tutto l'anno nel territorio comunale**.

c) Essere imprenditori agricoli, a Titolo Principale, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., titolari di P.IVA con codice di attività agricola ed essere iscritti alla C.C.I.A.A **residenti** del Comune di Bagnolo Piemonte a' sensi del vigente regolamento anagrafico **con animali stabulati altrove**.

d) Essere imprenditori agricoli, a Titolo Principale, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., titolari di P.IVA con codice di attività agricola ed essere iscritti alla C.C.I.A.A non residenti del Comune di Bagnolo Piemonte a' sensi del vigente regolamento anagrafico, che pascolano da più di 10 anni su terreno comunale con buona condotta;

Soddisfatte le richieste degli aventi titolo, le superfici a pascolo esuberanti verranno assegnate a coloro che presentano i seguenti requisiti e con le seguenti priorità:

e) Essere imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., titolari di P.IVA con codice di attività agricola ed essere iscritti alla C.C.I.A.A non residenti del Comune di Bagnolo Piemonte ai sensi del vigente regolamento anagrafico che alla data dell'entrata del presente Regolamento risulti essere in proprietario, da almeno CINQUE anni, di superficie adibita a pascolo inclusa ~~o~~ nel lotto dato in concessione oppure di un'unità abitativa situata nel medesimo lotto, avente destinazione catastale Rurale tale da ospitare il malgaro;

f) Essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c., titolari di P.IVA con codice di attività agricola ed essere iscritti alla C.C.I.A.A altri;

Le richieste di superfici aggiuntive presentate da alpeggiatori a cui siano già stati concessi in passato interi lotti di cui al piano pastorale approvato con D.C.C. N° 13 del 30/04/2016 potrà essere realizzata una volta soddisfatte le altre richieste, sempre utilizzando le priorità di cui ai paragrafi precedenti.

Costituisce elemento preferenziale per la concessione delle aree di pascolo la presenza di superfici e/o strutture fruibili a scopo abitativo anche a scopo abitativo e funzionali all'esercizio dell'attività pascolativa debitamente certificate avente destinazione urbanistica " Agricola " funzionali all'esercizio dell'alpeggio, di proprietà del richiedente.

Costituiscono motivi ostativi alla concessione delle aree di pascolo:

1) la cattiva qualità del pascolo conseguente alla condotta tenuta in passato dagli istanti, qualora si tratti di concessionari che abbiano già pascolato in precedenza sulle superfici richieste in concessione;

2) eventuali Sanzioni Amministrative elevate nel corso del quinquennio per violazioni al Regolamento Usi Civici in essere;

Qualora, nel corso del periodo di monticazione, il soggetto autorizzato decada dal proprio diritto per decesso, incapacità sopravvenuta o altra causa non conseguente a sanzione, i collaboratori, coadiutori, parenti entro il sesto grado o affini entro il quarto grado da egli indicati a' sensi del precedente articolo 3 interverranno in sua vece nella custodia del bestiame monticato e nella cura dei siti di pascolo in assegnazione e ciò sino al termine del periodo annuale di concessione.

Per il caso di decesso del soggetto autorizzato, inoltre, i famigliari e gli eventuali collaboratori e coadiutori del medesimo come innanzi specificati dovranno rendere comunicazione della dipartita ai competenti Uffici comunali entro e non oltre dieci giorni dal suo accadimento.

Qualora il soggetto autorizzato non si avvalga di collaboratori o coadiutori nello svolgimento della propria attività nè abbia parenti entro il sesto grado o affini entro il quarto grado in vita alla data di presentazione della domanda di alpeggio da indicarsi secondo quanto specificato all'art. 3, l'eventuale decadenza del medesimo dal diritto di monticazione per causa di decesso o incapacità sopravvenuta importerà i seguenti effetti:

a) il Sindaco provvederà a nominare entro il più breve termine un custode temporaneo degli animali monticati e del sito di alpeggio;
b) la Giunta Comunale disporrà quindi in ordine ai medesimi animali secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni codi cistiche e legislative in tema di successione dello Stato per assenza d'altri successibili.

Art. 5 – VARIAZIONI NELL'ATTRIBUZIONE DEI LOTTI

Tutte le domande relative all'attribuzione di lotti destinati a finalità di pascolo dovranno essere presentate alla Giunta Comunale che provvederà a deliberare sulle medesime.

Non potranno trasferirsi lotti di pascolo da un concessionario ad un altro, né determinarsi condivisioni di lotti se non a seguito di istanza per la variazione nell'attribuzione dei lotti medesimi da presentarsi alla Giunta Comunale che, sentito il parere del Responsabile incaricato, provvederà a deliberare in merito.

Nessuna certificazione né attestazione relativa ai lotti attribuiti in concessione potrà essere rilasciata dai competenti Uffici Comunali in caso di irregolarità nella variazione delle assegnazioni.

Qualora venga richiesto da parte dell Concessionario dell'Alpe eventuali modifiche dei confini e/o nuove attribuzioni di terreno pubblico, tutte le spese che tali richieste comportano saranno interamente addebitate ai richiedenti da versare anticipatamente all'inizio lavori, salvo modifiche che per causa maggiore questo Comune dovrà effettuare.

Art. 6 - CANONE

Per i soggetti individuati al primo comma lett. a) dell'articolo 4, la concessione dell'area comporterà la corresponsione del corrispettivo di cui sotto ridotto del 40%.
Il canone annuo di monticazione su proprietà comunale per i soggetti di cui all'art.4 comma1° lett b) verrà calcolato secondo il seguente prospetto, **dovrà comunque essere garantito un minimo edittale pari a € 4,00 per ettaro di superficie pascolabile al netto delle tare :**

TIPOLOGIA	EURO PER UNITA'
Per ogni Vitello o manzetta di età inferiore a sei mesi	Euro 0,69
Per ogni Vitellone, manzetta ed altra unità bovina asciutta di età compresa fra 6 e 24 mesi	Euro 3,52
Per ogni bovino (vacca in lattazione, vacca in asciutto, bue e toro di età superiore a 24 mesi)	Euro 7,05
Per ogni unità equina	Euro 7,05
Per ogni unità suina	Euro 3,52
Per ogni pecora o capra	Euro 3,52

Nel caso in cui il concessionario, di cui ai punti c) d) ed e) dell'articolo 4 comma 1, non sia residente nel Comune di Bagnolo Piemonte o se residente, detenga in custodia anche animali appartenenti ad allevatori non residenti nel territorio comunale, il canone per questi animali subirà una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) rispetto agli importi sopra indicati.

Il canone verrà aggiornato secondo le variazioni eventualmente disposte con deliberazione della Giunta Comunale.

L'eventuale abbandono anticipato della zona di alpeggio da parte del concessionario, dovuto a ragioni non imputabili all'Amministrazione Comunale e relative ad eventi meteorologici o disposizioni dell'autorità di polizia veterinaria o comunale, non comporterà alcuna riduzione degli oneri nei confronti del Comune, sì che il canone dovrà essere comunque versato per l'intero suo ammontare.

I soggetti autorizzati dovranno provvedere alla corresponsione del canone ENTRO E NON OLTRE l'1 1 Novembre di ogni anno .

Coloro i quali non avranno corrisposto in termini la rata da versarsi entro l'11 Novembre dovranno versare a titolo di penale aggiuntiva una somma corrispondente al 15 % del canone dovuto. Qualora la corresponsione del canone non avvenga entro 30 Giorni successivi alla scadenza " 11 Novembre " si procederà alla revoca della concessione.

Art. 7 - REGIME GIURIDICO

Ai sensi dell' art. 12 della L. 16.06.1927, n. 1766, l'alienazione ed il mutamento di destinazione originaria dei terreni gravati da uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione dell'autorità regionale competente, Considerata la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e delle disposizioni regionali, possono tuttavia essere stipulate, per quanto attiene al presente provvedimento, specifiche convenzioni al fine di regolare la conduzione di alpeggi e strutture ad essi collegate.

Nel rispetto della vigente legislazione regionale, per i beni soggetti ad usi civici possono essere attivate procedure di conciliazione, di alienazione di terreni di modeste dimensioni, di permuta, di affrancazione, di legittimazione.

Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene in veste di rappresentante e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi, in relazione a quanto disposto dalla L. 16.06.1927, n. 1766.

Art. 8 - SUBCONCESSIONE

Il concessionario non può consentire l'utilizzo dei lotti a terzi, neanche in parte; è inoltre vietato al concessionario di cedere a terzi l'uso anche nominale di terreni e dei relativi dati catastali, per l'ottenimento di contributi e agevolazioni Regionali, Statali od altri Enti.

Gli imprenditori agricoli che intendono presentare domanda congiunta fra più aziende agricole, devono sottoscrivere fra di loro una semplice dichiarazione, ove le parti si obbligano a condurre insieme i pascoli comunali e si impegnano solidalmente per l'intero ammontare del canone verso la parte concedente.

Art. 9 - ESERCIZIO DEL PASCOLO

Il diritto di pascolo si esercita su tutta la superficie a ciò adatta ed a ciò destinata dalla Giunta Comunale.

L'esercizio del pascolo avverrà, successivamente, per zone diverse, tenendo conto della capacità produttiva, del maggiore e minore sviluppo dell'erba, determinato dall'altitudine e dal decorso dell'annata.

Ove circostanze eccezionali ostacolassero l'esercizio del pascolo secondo le modalità descritte, dovrà darsene tempestivo avviso al Comune, il quale provvederà a regolarizzare il pascolo in ossequio alle presenti disposizioni. Resta inteso che la mancata osservanza o l'inesatta applicazione delle disposizioni comporta automaticamente l'intervento del Comune e del Corpo Forestale dello Stato per fare osservare le suddette disposizioni.

Le opere esistenti di proprietà comunale destinate eventualmente al recinto e alla difesa del "gias" saranno date in consegna al concessionario al momento dell'insediamento dello stesso nell'area di alpeggio.

Durante l'uso del pascolo tali opere dovranno essere mantenute con la cura del buon padre di famiglia ad opera del concessionario, che, allo scadere del contratto, sarà tenuto a riconsegnarle al Comune in buono stato. Ove le condizioni o le caratteristiche geomorfologiche dei luoghi lo richiedano, ovvero nel caso in cui la Giunta Comunale, sentito il parere del Responsabile incaricato, lo ordini, il confine fra limitrofi siti di pascolo dovrà essere delimitato a spese del concessionario mediante idonea recinzione o steccato di picchetti e filo interdittivo da allestirsi a regola d'arte secondo le specifiche in ogni caso determinate dalla medesima Giunta Comunale.

L'utilizzo di recinzioni elettrificate, nel caso in cui le stesse ricomprendano al loro interno strade o sentieri di pubblico transito, dovrà essere in quei tratti segnalato e dotato di apposito dispositivo di temporanea apertura. I cavi/fili ed i pali metallici di sostegno utilizzati ai fini di perimetrare i pascoli dovranno essere rimossi alla fine di ogni stagione di pascolo. I sostegni in metallo dovranno essere obbligatoriamente dotati di apposito tappo in gomma o plastica colorata.

Art. 10 - SFRUTTAMENTO DELL'ERBA

Nelle zone di alpeggio è vietato sfalciare ed asportare l'erba, sì che la concimazione del terreno ad opera del bestiame pascolante possa avere luogo con miglior esito.

Le zone in cui non è possibile un adeguato sfruttamento dell'erba mediante esercizio del pascolo saranno oggetto di specifica individuazione operata di concerto con gli agenti del Corpo Forestale dello Stato.

Qualora cause eccezionali ed imprevedibili impediscano lo sfruttamento dell'erba mediante esercizio del pascolo la Commissione Agricoltura del Comune di Bagnolo Piemonte potrà concedere l'autorizzazione allo sfalcio. Sarà facoltà della Commissione subordinare lo sfalcio alla concimazione artificiale della zona sfruttata in tal modo.

Qualora la malga non venga monticata con il carico minimo o massimo di UBA previsto dal Regolamento Uso Civico di Pascolo del Comune di Bagnolo Piemonte approvato dal C.C. in data 03-06-2003 n° 35 (e s.m.i.) , la proprietà, previa diffida al reintegro del giusto carico animale, provvederà, unilateralmente, alla risoluzione del contratto, salvo il caso in cui le Unità Bovine vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità

veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione o per cause di forza maggiore documentate e verificabili.

Nel caso in cui la malga non sia monticata, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto e la proprietà potrà trattenere, a suo insindacabile giudizio, l'intera cauzione o parte di essa a titolo di liquidazione convenzionale ed anticipata del danno, salvo il risarcimento del maggior danno che la mancata monticazione reca al pascolo, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 14.

Art. 11 - UNITA' DI PASCOLO

Il carico di bestiame massimo ammissibile, espresso in U.B.A., ammesso per ogni pascolo, è riportato nell'allegato "B". E' ammessa la sostituzione di capi normali (bovini adulti) tenendo conto della seguente tabella di corrispondenza:

TIPOLOGIA	NUMERO UNITA' BOVINE ADULTE
Vitelli e manzette fino a 6 mesi	Nr. 0,10 U.B.A.
Vitelloni, manzette ed altre bovine asciutte di età compresa fra 6 e 24 mesi	Nr. 0,50 U.B.A.
Bovino (vacca in lattazione, vacca in asciutto, bue e toro di età superiore a 24 mesi)	Nr. 1,00 U.B.A.
Pecora	Nr. 0,15 U.B.A.
Capra	Nr. 0,15 U.B.A.
Suino	Nr. 0,50 U.B.A.
Equino	Nr. 1,00 U.B.A.

Ai fini del conteggio delle U.B.A. e dei canoni da versarsi si farà riferimento alla data del 10 giugno, primo giorno libero per la monticazione.

Art. 12 - FIENAGIONE

Il fieno raccolto nella meira dovrà essere consumato in loco ed il concime prodotto nella meira non potrà essere portato al di fuori di essa.

E' proibito il taglio di qualunque pianta nella proprietà Comunale senza preventiva autorizzazione del Comune, restando salve le prescritte autorizzazioni del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 13 - CONCIMAZIONE

Entro il mese di Settembre il letame accumulato e sparso vicino al "gias" dovrà essere distribuito razionalmente sull'Alpe destinata a pascolo a cura del concessionario.

A tale scopo il terreno destinato ad alpeggio sarà suddiviso in modo tale che, ogni cinque anni, la concimazione possa essere effettuata in tutte le parti dell'alpe.
Le aree in cui il letame non può essere sparso agevolmente a causa della peculiare ubicazione o delle caratteristiche del terreno potranno essere oggetto di concimazione artificiale ovvero di sospensione del pascolo ai23 sensi dell'art.7 del R.D. 30/12/1923 n.3267.

E' proibita la concimazione dell'alpe attorno ai casotti per un raggio inferiore ai mt. 100.

Art. 14 - ANIMALI INFETTI E A RISCHIO

Gli animali affetti da malattie infettive dovranno essere isolati e non potranno abbeverarsi con gli altri, né potranno abbeverarsi nelle acque correnti. Di ciò dovrà inoltre darsi tempestiva comunicazione all'autorità veterinaria competente e, compatibilmente con le disposizioni di quest'ultima, l'animale infetto dovrà essere allontanato dall'alpeggio entro 48 ore dal provvedimento che ne dispone la rimozione.

Il concessionario dovrà allestire a proprie spese i tavolati occorrenti per l'isolamento del bestiame infetto, nonché provvedere alla successiva disinfestazione del sito nel quale l'animale è stato isolato.

Nessuna deroga è ammessa alle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.

Il concessionario è obbligato a denunciare immediatamente al Comune tutti gli animali colpiti da malattie infettive diffusive del bestiame, diffuse o sospette, nonché i casi di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata, in modo da consentire l'adozione dei provvedimenti necessari ed opportuni.

Qualora si verifichi il decesso di uno o più animali monticati per cause riferibili a malattia comune già accertata, il proprietario provvederà senza indugio a proprie spese al seppellimento o smaltimento della carcassa (Impromа o ditta autorizzata per lo smaltimento) dei medesimi con l'osservanza di ogni vigente disposizione legislativa, preavvertite le autorità competenti. Ove non sia possibile procedere al seppellimento dell'animale deceduto per difficoltà connesse al raggiungimento e/o al recupero del medesimo, ovvero per caratteristiche proprie del sito di pascolo, il proprietario dovrà provvedere a proprie spese a reperire i mezzi idonei al recupero dell'animale e/o al trasferimento del medesimo in luogo idoneo al seppellimento.

Parimenti, qualora si dia il caso di dover provvedere al recupero di un animale che, pur non deceduto, risulti ferito ovvero intrappolato o immobilizzato, il proprietario dovrà provvedere a proprie spese a reperire i mezzi idonei al recupero dell'animale e/o al trasferimento del medesimo in luogo idoneo.

Qualora il proprietario non provveda al seppellimento o alla rimozione delle carcasse ovvero al recupero degli animali ed al loro trasferimento secondo le prescrizioni di cui al presente articolo, vi provvederà il Comune di Bagnolo Piemonte con le modalità ritenute più opportune ed avvalendosi, ove del caso, della collaborazione di professionisti qualificati. In tal caso, tutti i costi sostenuti dal Comune di Bagnolo Piemonte per verranno addebitati al proprietario e, in caso di mancato rimborso da parte di quest'ultimo, diverranno oggetto di ripetizione coattiva.

Si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali nonché le prescrizioni di cui agli artt.264 e ss., R.D. 27.07.1934, n.1265 (e s.m.i.).

Art.15 - MANUTENZIONE DEGLI STAGNI

Nelle malghe prive di acqua corrente lo stagno che funge da abbeveratoio dovrà essere cinto da steccato e conservato in modo tale che le acque non fuoriescono.

Art.16 - RESPONSABILITA' PER DANNI

Durante il periodo di monticazione il concessionario è responsabile, fino a prova contraria, di tutti i danni subiti dalla malga.

Il concessionario è parimenti responsabile di danni prodotti alla malga dai dipendenti che agiscono per suo conto.

Il concessionario è inoltre responsabile della sorveglianza del bestiame nonché degli eventuali sconfinamenti che lo stesso abbia a porre in essere ai danni di terreni limitrofi.

All'inizio e alla scadenza della concessione la proprietà, in contraddittorio con il concessionario, potrà redigere i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Alla scadenza della concessione, se saranno rilevati danni o infrazioni, saranno addebitati al concessionario.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale del Comune di Bagnolo Piemonte, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali.

Art.17 - SANZIONI

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia, si opera specifica previsione delle seguenti sanzioni:

a) per gli animali monticati in eccesso rispetto al numero comunicato al Comune:

TIPOLOGIA	IMPORTO SANZIONE
Bovini adulti (per ogni capo di età superiore a 24 mesi)	**Euro 103,30**
Vitelloni, manzette ed altre bovine asciutte tutte di età compresa tra i 6 mesi e 24 mesi (per ogni capo)	**Euro 51,65**
Bovino di età inferiore a 6 mesi	**Euro 41,32**
Pecora o capra (per ogni capo)	**Euro 41,32**
Suino (per ogni capo)	**Euro 51,65**
Equino (per ogni capo)	**Euro 103,30**

Il concessionario dovrà **allontanare gli animali in eccesso** dalla zona di pascolo entro 48 ore dall'avvenuta contestazione dell'illecito.

Egli sarà inoltre tenuto a corrispondere al Comune la cifra di **euro 50,65 a titolo di penale** per la falsa attestazione resa nella redazione della domanda di accesso agli alpeggi in merito al numero dei capi di bestiame che vi avrebbe condotto.

b) per sconfinamento dalla zona di alpeggio assegnata secondo autorizzazione:

TIPOLOGIA	IMPORTO SANZIONE
Bovini adulti (per il primo capo)	**Euro 51,65**
Vitelloni, manzette ed altre bovine asciutte tutte di età compresa tra i 6 mesi e 24 mesi (per il primo capo)	**Euro 25,83**
Pecora o capra (per il primo)	**Euro 20,66**
Suino (per il primo capo)	**Euro 25,83**
Equino (per il primo capo)	**Euro 51,65**

Per lo sconfinamento di ulteriori capi verrà applicata la maggiorazione di Euro 10.33 per ogni capo .

Nel caso di un secondo episodio di sconfinamento si farà luogo a raddoppio della sanzione comminata.

Nel caso in cui dovesse verificarsi un terzo episodio di sconfinamento, alla sanzione comminata in misura doppia rispetto alla pena base si assommerà l'obbligo di allontanare dalla zona di pascolo gli animali che hanno sconfinato, con preclusione a richiedere l'autorizzazione all'alpeggio per i cinque anni successivi all'infrazione.

E' fatta salva l'ipotesi in cui lo sconfinamento avvenga per autorizzazione del Comune.

c) sanzioni per ulteriori fattispecie:

VIOLAZIONE	IMPORTO SANZIONE
Per ogni animale rinvenuto prima o dopo il periodo stabilito per l'alpeggio	**penalità come alla lettera a) del presente articolo, salvo specifica autorizzazione del Comune**
Per suddivisione arbitraria della malga e per la destinazione a scopi diversi del pascolo o per sub-concessione clandestine	**Euro 500,00**
Per l'inquinamento delle acque o per abusiva derivazione o captazione	**Euro 258,23**
Per l' ineffettuato o irregolare spargimento del concime o per averlo lasciato disperdere	**Euro 103,30**
Per irregolare sfruttamento dei pascoli	**Euro 103,30**
Per ogni pianta o cespuglio ceduo tagliato senza il consenso del Comune di Bagnolo Piemonte	**Euro 103,30**
	Euro 103,30

Per la risoluzione anticipata e NON comunicata	

Art.18 - VERSAMENTO DELLE SANZIONI

Le sanzioni descritte e definite all'articolo precedente, che non escludono o sostituiscono quelle previste da leggi nazionali o regionali vigenti, dovranno essere versate direttamente alla Tesoreria Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica.

Il Comune potrà attivare le procedure di legge per il recupero coattivo del credito.

Coloro che non hanno provveduto a regolarizzare il pagamento di un eventuale sanzione riportata nell'anno precedente a quello della concessione in corso verrà inoltre applicata quale maggiorazione della sanzione medesima, una penale pari ad la cifra di **euro 50,65**.

Art.19 - ESCLUSIONE DALLA MONTICAZIONE

Non possono presentare domanda di concessione coloro che, avendo già avuto in concessione pascoli di proprietà del Comune di Bagnolo Piemonte, risultano insolventi nei confronti del Comune stesso.

Restano salve le vigenti norme di legge ed i vigenti regolamenti in tema di prevenzione sanitaria e di tutela degli animali da allevamento, con i conseguenti limiti e preclusioni imposti a coloro i quali posseggano nel proprio armento bestiame viziato da patologie infettive o comunque potenzialmente dannose per gli altri capi.

Per coloro che hanno riportato più di tre sanzioni nel corso del godimento annuale della concessione, fatta salva la previsione specifica di cui all'articolo 17 in tema di reiterato sconfinamento, l'impedimento alla monticazione è esteso all'anno successivo a quello in cui ha riportato le sanzioni.

Art. 20 - FACOLTA' RISERVATE AL COMUNE

Il Comune potrà eseguire in qualsiasi momento opere di manutenzione straordinaria o miglioria nelle zone di pascolo, quali spietramenti, decespugliamenti, erpicature manutentive, costruzione o ricostruzione di fabbricato, introduzione di nuove aree di rispetto delle fonti et similia.

Tali opere saranno eseguite nel rispetto di progetti all'uopo vagliati ed approvati.

Art. 21 – GLI ABBEVERATOI

Gli abbeveratoi dovranno essere collocati in modo compatibile con l'ambiente e l'Amministrazione congiuntamente al Responsabile preposto ne verificherà le generali idoneità e rilascia titolo autorizzativo; qualora per esigenza vi sia la necessità di installare abbeveratoi Mobili, sentito il parere degli organi sopra citati, sarà rilasciata Autorizzazione all'installazione a condizione che tutti gli abbeveratoi installati di questa seconda tipologia, vengano rimossi ad ogni fine stazione alpeggiativa, Qualora gli organi competenti di Questo Comune rilevino abbeveratoi mobili al di fuori del periodo d'alpeggio provvederanno ad erogare una sanzione ai sensi della legge 689 da € 150 ad € 500 con ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 22 – REVOCA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Il Titolare di Concessione, che per esigenze organizzative necessita di strutture temporanee atte all'attività agricola temporanea dovrà rimuoverle a fine di ogni stagione Alpeggiativa e comunque entro i termini stabiliti dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di Bagnolo Piemonte (10 Ottobre di ogni anno solare)
Il Comune, potrà revocare la concessione del pascolo qualora venga rilevato la presenza di qualsiasi bene strumentale temporaneo (es. roulotte , container, semirimorchi, ecc.) non conforme alle autorizzazioni rilasciate. La revoca immediata della concessione si applica, inoltre, qualora venga accertato il cambio di destinazione d'uso dell'unità pastorale assegnata.

Art. 23) BAITE COMUNALI

Il Comune di Bagnolo Piemonte può concedere l'uso delle "Baite Comunali" di sua proprietà, poste all'interno dei lotti pascolativi, ai concessionari dei medesimi lotti che ne facciano richiesta, tramite apposito atto pubblico. Il Concessionario sarà tenuto alla costante manutenzione ordinaria con la cura del buon padre di famiglia, la manutenzione straordinaria rimane a carico del Concedente.

Alla fine di ogni stagione alpeggiativa il Comune di Bagnolo Piemonte potrà effettuare sopralluoghi tecnici al fine di verificare lo stato di conservazione dei predetti beni, in caso di eventuali anomalie rilevate, non immediatamente bonificate da parte del concessionario, l'ente proprietario dell'immobile potrà revocare tempestivamente la concessione d'uso senza preavviso ed alcun onere dovuto.

Art. 24) MIGLIORIE

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire o far eseguire dal concessionario opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi (l'accordo dovrà in ogni caso risultare da atto scritto).

Le migliorie eseguite da parte del concessionario dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dalla proprietà e dovranno risultare da atto scritto

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione , il concessionario non avrà diritto ad alcun compenso ed a semplice richiesta della proprietà avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art.25 - ONERI CONNESSI ALLA STIPULA

Tutte le spese di contratto, di registro, di bollo, per diritti di segreteria, di eventuale delimitazione dell'alpe ed ogni altra nessuna esclusa sono a carico del concessionario.